

<b>POLICY</b>	
<b>Quaestio Capital SGR S.p.A.</b>	
<b>CODICE INTERNO: A.09.11</b>	
<b>AREA/ UNITÀ RESPONSABILE: AREA LEGAL</b>	<b>POLICY SUGLI INCENTIVI (o "INDUCEMENTS")</b>
	<b>DATA: 30/11/2021</b>
<b>APPROVATA DA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>AREE/ UNITÀ COINVOLTE: - TUTTE LE AREE/ UNITÀ/ FUNZIONI DELLA SGR</b>	
<b>SOSTITUISCE: VERSIONE A.9.10 DEL 19/12/2019</b>	

<b>Versione</b>	<b>Principali modifiche alla versione precedente</b>
A.09.10	Cambio codifica da 22.08 a A.09.09, modifiche di layout
A.09.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Eliminazione delle parti e dei riferimenti a NPL e ai fondi Atlante e IRF;</li> <li>● aggiornamenti necessari a seguito dell'approvazione del nuovo organigramma.</li> </ul>
A.09.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Riorganizzazione e semplificazione del testo della policy e della mappatura per maggiore comprensibilità per le strutture operative;</li> <li>● Maggiore dettaglio dei ruoli e delle responsabilità degli uffici e funzioni coinvolti nei vari processi;</li> <li>● Aggiornamento della mappatura delle fattispecie di incentivo e coordinamento con l'aggiornamento della policy sulla gestione dei conflitti di interesse.</li> </ul>

**Parere dell'unità dell'Area Controlli**

L'unità di compliance ha esaminato preventivamente il presente documento non rilevando profili di non conformità.

## Indice

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA.....	3
3. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI IN ESSERE .....	4
4. RUOLO E RESPONSABILITA' DELLE PARTI COINVOLTE .....	7
5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA .....	8
7. ALLEGATI .....	9

## 1. PREMESSA

Il presente documento (di seguito anche la “**Policy**”) è stato predisposto al fine di (i) formalizzare le linee guida attraverso cui Quaestio Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “**Quaestio**” o “**SGR**” o anche la “**Società**”) rileva e gestisce gli incentivi, nonché (ii) descrivere le modalità operative adottate dalla SGR per valutare l’ammissibilità e legittimità degli incentivi e per monitorare nel tempo i requisiti di ammissibilità nel corso della prestazione dei servizi della gestione collettiva del risparmio (ivi compresa la commercializzazione di OICVM e FIA propri) e della gestione di portafogli (di seguito, cumulativamente, i “**Servizi**” o, singolarmente, il “**Servizio**”).

Si definiscono incentivi (o *inducements*) i compensi, le commissioni o i benefici non monetari ricevuti/pagati dalla/alla SGR da parte di qualsiasi soggetto diverso dal cliente o dal partecipante all’OICR gestito a fronte della prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori e del servizio di gestione collettiva. Gli incentivi possono avere la forma di compensi, commissioni oppure qualsiasi altra utilità - anche in natura - e si configurano per l’intermediario (i) come “arricchimento” aggiuntivo rispetto alla commissione pagatagli dal cliente per la prestazione di un servizio, ovvero (ii) come guadagno in relazione ad un servizio apparentemente prestato gratuitamente al cliente, ovvero (iii) come un costo in danaro (o prestazione in natura) che l’intermediario è disposto a pagare (o fornire) a terzi per svolgere la propria attività.

È quindi chiaro il potenziale effetto distorsivo sul comportamento degli intermediari, i quali per converso sono soggetti a rigorose norme di comportamento a tutela dei propri clienti e dei mercati (“diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”).

Al fine di tutelare gli investitori, minimizzando, per quanto possibile, i rischi cui gli stessi possano essere esposti per effetto di pagamenti (compensi o commissioni) e/o benefici non monetari che gli intermediari ricevono e/o corrispondono in relazione alla prestazione dei propri servizi, le vigenti disposizioni normative dedicano particolare attenzione al tema degli incentivi (cd. *inducements*) imponendo agli intermediari rigorosi interventi in termini di sterilizzazione dei potenziali conflitti, analisi dei flussi di pagamento e obblighi di *disclosure*.

## 2. NORMATIVA

### 2.1. Fonti comunitarie

A livello comunitario il legislatore ha rivolto particolare attenzione alla disciplina degli *incentivi* con riferimento ai servizi di investimento e servizi accessori sin dalla emanazione della direttiva 2004/39/CE (MiFID) e della relativa direttiva di esecuzione -2006/73/CE (c.d. direttiva di livello 2)- ora sostituite rispettivamente dalle successive, Direttiva 2014/65/UE (c.d. direttiva MiFID II, in particolare art. 24) e dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione (in particolare artt. da 11 a 13).

In relazione al servizio di gestione collettiva invece la disciplina degli *incentivi* fa riferimento rispettivamente dalla Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD) e dal rispettivo Regolamento Delegato (Ue) n. 231/2013 della Commissione (in particolare art. 24) (il “**Regolamento Delegato**”).

### 2.2. Fonti nazionali

A livello nazionale la materia degli incentivi è disciplinata con

- (i) norme di rango primario: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), ed in particolare con l’articolo 6 che delega a Consob, sentita la Banca d’Italia, poteri regolamentari che sono stati esercitati, con

- (ii) norme di rango secondario: il Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”) e successive modificazioni ed integrazioni, gli artt.
- con riferimento al servizio di gestione collettiva: Libro V, Parte II, Titolo IV (art. 104), che rimanda all’art. 24 del Regolamento Delegato;
  - con riferimento ai servizi di investimento: Libro III, Parte II, Titolo V (artt. da 52 a 59); si precisa che il comma 6 dell’art. 53 Regolamento Intermediari rimanda alle disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett d) del medesimo Regolamento e all’art. 50 del Regolamento (UE) 565/2017.

### **3. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI IN ESSERE**

#### (a) Categorie di incentivi

Secondo le fonti sopra richiamate, sono ammissibili esclusivamente i compensi e le commissioni pagate o ricevute dalla SGR che siano di per sé legittimi, che siano da considerarsi legittimi a determinate condizioni o che siano adeguati (cd. “proper fees”):

#### (i) Compensi di per sé legittimi

Sono di per sé legittimi i pagamenti e le prestazioni non monetarie *tra la SGR e l’OICR/cliente* (o una persona che agisca per conto dello stesso), in quanto rappresenta il corrispettivo della prestazione dei servizi prestati dalla SGR e che come tale non può essere vietato o subire limitazioni.

#### (ii) Compensi legittimi a determinate condizioni

Si considerano *legittimi i pagamenti e le prestazioni non monetarie, eseguiti nei confronti di un terzo o ricevuti da un terzo* o da chi agisce per conto del terzo, in relazione alla prestazione dei servizi prestati dalla SGR, *quando* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i pagamenti sono volti ad accrescere la qualità dei servizi prestati dalla SGR*; il miglioramento della qualità del servizio ricorre quando i benefici monetari o non monetari:
  - sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo OICR/cliente;
  - non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per l’OICR/cliente interessato;
  - sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per l’OICR/cliente interessato in relazione ad un incentivo continuativo.
- i pagamenti non ostacolano l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR o degli investitori/clienti.*

La SGR deve in ogni caso:

- conservare evidenza del fatto che i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente;
- rendere noti a clienti/investitori, in modo completo, accurato e comprensibile, preliminarmente alla prestazione del Servizio ovvero alla sottoscrizione del contratto, gli incentivi che caratterizzano il Servizio prestato, esplicitandone l’esistenza, la natura e l’importo (ovvero il metodo di calcolo) oppure i termini essenziali degli accordi conclusi in materia, impegnandosi a comunicare ulteriori dettagli su richiesta del cliente/investitore (*disclosure*). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

#### (iii) Compensi “adeguati” o “proper fees”

Rientrano tra “compensi adeguati” o “*proper fees*”, *quei pagamenti che rendono possibile la prestazione dei servizi prestati dalla SGR o che sono necessari a tal fine* e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR e degli investitori/clienti.

Un elenco delle principali fattispecie operative viene annesso alla presente policy sub **Allegato A – Mappatura delle fattispecie di inducements.**

**(b) Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli**

Ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis del TUF, *"nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti"*.

Pertanto, nel caso in cui la SGR abbia ricevuto onorari, commissioni o benefici monetari (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di negoziazione, etc.) pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione ai servizi prestati deve trasferirle *in toto* al cliente non appena sia ragionevolmente possibile (cd. "divieto assoluto"), a meno che non si tratti di benefici monetari di minore entità.

**(c) Criteri per la valutazione della legittimità dell'incentivo**

Al fine di accertare se un pagamento o una prestazione non monetaria eseguito nei confronti di terzi o ricevuto da terzi sia volto ad accrescere la qualità del servizio compiuto e non ostacoli l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente o dei fondi o dei relativi investitori, la SGR tiene conto dei seguenti fattori, che devono permanere per tutta la durata della dazione/ricezione dell'incentivo:

- il pagamento è giustificato dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
- non offrono vantaggi diretti alla SGR, ai suoi azionisti o dipendenti senza un tangibile beneficio per il cliente interessato;
- sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo
- la tipologia del servizio e il contenuto delle obbligazioni che la SGR (o chi agisce per suo conto) si impegna a fornire al Fondo o agli investitori/clienti;
- il beneficio atteso per il fondo o per gli investitori/clienti, inclusa anche la natura e l'ampiezza di tale beneficio;
- l'eventualità che la SGR sia sollecitata ad agire in modo difforme dal miglior interesse del Fondo e la possibilità che tale circostanza alteri la condotta della SGR e ostacoli l'adempimento dell'obbligo di agire nel miglior interesse del Fondo e dei relativi investitori/clienti;
- la relazione esistente tra la SGR e il terzo che sta percependo o corrispondendo l'incentivo;
- la natura dell'incentivo, le circostanze in presenza delle quali questo è corrisposto o percepito e l'eventuale presenza di condizioni collegate.

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sia di FIA che di OICVM, la SGR ritiene legittimi<sup>1</sup> i pagamenti tra la SGR e gli OICR e, specificatamente:

- a) i pagamenti effettuati direttamente da un OICR (ad esempio le commissioni di gestione) o da una persona che agisce per conto di un OICR (sulla base di una procura generale o di una delega specifica);

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. a) del Regolamento Delegato richiamato dall'articolo 104 del Regolamento Intermediari.

b) i pagamenti effettuati direttamente a un OICR (ad esempio retrocessioni di commissioni accreditate dalla SGR all'OICR) o a una persona che agisce per conto di un OICR.

Nel predetto ambito la SGR ritiene legittimi anche:

- A. i cd. compensi adeguati ovvero quelli che rendono possibile la prestazione del servizio di gestione collettiva o che sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR e degli investitori quali ad esempio:
- a) i costi di custodia, le commissioni di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali;
  - b) i costi di negoziazione relativi all'esecuzione delle operazioni disposte dalla SGR per conto degli OICR gestiti<sup>2</sup>;
- B. i compensi non monetari pagati o forniti a/da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo qualora sia comunicato agli investitori, in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione del relativo servizio, l'esistenza, la natura e l'importo delle competenze (o il relativo metodo di calcolo) e il compenso stesso sia volto ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l'adempimento da parte della SGR dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR gestito o dei relativi investitori<sup>3</sup>.

#### (d) Incentivi di natura non monetaria di minore entità

La SGR considera altresì ammissibili gli incentivi di natura non monetaria, ricevuti da terzi, che sono di "minore entità" e cioè quegli incentivi che, per le proprie ridotte dimensioni quantitative, sono ragionevoli e proporzionati e quindi tali da non influenzare il comportamento della SGR (o del destinatario) a detrimento degli interessi del cliente e/o degli investitori, come, a titolo esemplificativo:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente (e.g. materiale informativo inerente alla formazione o l'attività di marketing comunque destinato alla formazione o all'accrescimento professionale del personale e/o ai clienti);
- b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione;
- e) altri benefici di lieve entità che risultino conformi alle prescrizioni generali;
- f) altri benefici non monetari minori che uno Stato membro consideri atti a migliorare la qualità del servizio prestato a un cliente e, tenuto conto del livello totale dei benefici forniti da una singola entità o gruppo di entità, che siano di una portata e natura tale per cui sia improbabile che pregiudichino l'osservanza del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente.

La SGR assume preventivamente come ammissibili altri incentivi non monetari come le liberalità, purché non siano di valore superiore ai 150 Euro. Non sono considerati comunque ammissibili il pagamento e/o la percezione di liberalità in denaro.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. c) del Regolamento Delegato richiamato dall'articolo 104 del Regolamento Intermediari.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del Regolamento Delegato richiamato dall'articolo 104 del Regolamento Intermediari.

In ogni caso, i benefici non monetari minori accettabili devono essere ragionevoli e proporzionati, e di portata tale da non essere in grado di incidere sul comportamento dell'impresa di investimento in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente interessato.

Gli incentivi che non rientrano tra quelli legittimi in sé, ma solo a determinate condizioni, devono essere comunicati al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (c.d. *disclosure*). La comunicazione riguarda l'esistenza, la natura e l'importo (o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo) degli incentivi. Tale comunicazione è fornita al cliente, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, con la consegna del prospetto informativo, prima della sottoscrizione delle quote dell'OICR, che contiene un apposito paragrafo che illustra in forma sintetica la natura e le diverse tipologie di incentivo con l'indicazione delle modalità di calcolo delle commissioni/compensi/prestazioni non monetarie versati o percepiti dalla SGR a/da soggetti terzi. Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, l'informativa è resa mediante apposita comunicazione su supporto duraturo.

Nella prestazione dei servizi diversi dalla gestione portafogli, i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Qualora non si sia in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e si sia comunicato ai clienti soltanto il metodo di calcolo di tale importo, la SGR rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. Nel caso di incentivi continuativi, si comunica singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. Resta salva la facoltà dell'investitore di richiedere ulteriori dettagli e l'obbligo della SGR di fornire tali informazioni ulteriori.

Tali incentivi sono inammissibili qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

#### **4. RUOLO E RESPONSABILITA' DELLE PARTI COINVOLTE**

In via generale, gli intermediari sono chiamati a rilevare la propria struttura commissionale al fine di:

- individuare gli incentivi che caratterizzano la prestazione dei propri servizi (identificare i pagamenti / i benefici non monetari e classificare gli stessi secondo le categorie di incentivi ammissibili);
- verificare la propria conformità alla disciplina in materia di incentivi, al fine di assicurare che non vengano pagati o percepiti pagamenti / benefici non monetari illegittimi;
- definire le possibili azioni correttive della struttura commissionale ove non conforme alla disciplina in materia di incentivi.

I ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte sono le seguenti:

- a) Il Consiglio di Amministrazione: (i) valuta, tenuto conto delle eventuali osservazioni dell'Area Controlli, i requisiti di ammissibilità/legittimità degli incentivi in essere; (ii) definisce, approva e delibera l'aggiornamento della Policy.
- b) Tutte le Aree ed Unità della SGR: (i) rispettano le prescrizioni della Policy; (ii) conservano le prove, ciascuna per i processi e progetti di propria competenza, che gli onorari, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti dall'impresa sono concepiti per migliorare la qualità del servizio pertinente fornito al cliente; (iii) sono tenuti a identificare le possibili situazioni di incentivi e ad informare tempestivamente l'Area Legal e l'Area Controlli sull'operatività connessa ai servizi prestati che potrebbe essere qualificata come incentivo, con particolare riferimento alle nuove iniziative da cui potrebbero derivare tipologie di compensi suscettibili di essere attratte dalla disciplina degli inducements.

- c) L'Area di Investment Solutions: eventualmente dando indicazioni operative all'Unità di Fund Administration, aggiorna la documentazione informativa destinata alla clientela (e.g. prospetto informativo, informativa precontrattuale), indicando, nei casi e con le modalità previste dalla normativa applicabile, gli incentivi pagati/percepiti dalla SGR nonché le modalità di calcolo degli incentivi stessi.
- d) L'Area Legal: sulla base della predetta informativa da tutte le Aree ed Unità della SGR e/o degli aggiornamenti normativi, e previo parere positivo dell'Area Controlli: (i) predisporre e aggiorna il registro in cui viene mappata la struttura commissionale della SGR (compensi e commissioni percepiti e/o pagati) in relazione ai Servizi prestati, il quale è sottoposto alla verifica costante dell'Area Controlli anche ai fini della classificazione di tali compensi come "incentivi" (ii) propone al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento della Policy e dei relativi allegati alla prima riunione dedicata all'aggiornamento del manuale delle policy e procedure.
- e) L'Amministratore Delegato: vigila sull'applicazione della Policy nonché formalizza, ai fini della *disclosure* sugli incentivi pagati/percepiti dalla SGR e sulle modalità di calcolo degli incentivi stessi, la documentazione informativa destinata alla clientela (e.g. prospetto informativo, informativa precontrattuale) predisposta dall'Area di Investment Solutions.
- f) L'Area Controlli: (i) controlla e valuta periodicamente l'adeguatezza delle procedure e delle misure adottate per la corretta prestazione dei Servizi, ivi comprese quelle relative all'erogazione e alla percezione di incentivi; (ii) monitora l'aggiornamento del registro interno dei rapporti concreti rilevanti ai fini della Policy; (iii) propone, ove necessario, le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità identificato. Spetta all'Area Controlli anche il compito di verificare lo stato di aggiornamento del processo di rilevazione delle commissioni percepite/pagate dalla SGR, proponendo, ove necessario, all'Area Legal le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità identificato.

## 5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Relativamente agli incentivi che richiedono il rispetto dell'obbligo di informativa agli investitori, la SGR fornisce al cliente, coerentemente a quanto previsto dall'art. 53, comma 5 del Regolamento Intermediari e dall'articolo 24 del Regolamento Delegato, un'informativa completa e adeguata affinché l'investitore possa prendere una decisione consapevole di investimento. Tale informativa è contenuta, per gli OICR, nel Prospetto Informativo e nel Documento di informativa precontrattuale. Nell'adempimento degli obblighi prescritti dal citato articolo 53, comma 5, del Regolamento Intermediari, la SGR tiene conto delle disposizioni in materia di costi ed oneri previste dall'articolo 50 del Regolamento UE 2017/565, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento Intermediari.

L'informativa deve essere aggiornata in caso di percezione o pagamento di nuovi incentivi non già riconducibili all'informativa vigente. È demandato all'Amministratore Delegato, su proposta dell'Area di Investment Solutions e, se necessario, con il supporto dell'Area Controlli, l'aggiornamento tempestivo del Prospetto Informativo e del Documento di informativa pre-contrattuale. L'informativa fornita indica gli incentivi pagati/percepiti dalla SGR nonché le modalità di calcolo degli incentivi stessi.

Su richiesta del cliente vengono forniti ulteriori dettagli in merito e viene comunque messa a disposizione copia della presente *Policy* sugli incentivi.

## **6. MONITORAGGIO**

La SGR, al fine di garantire l'efficace gestione degli incentivi, ha previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità degli incentivi attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione degli stessi.

In particolare, ogniqualvolta viene strutturato un nuovo servizio/prodotto, le funzioni responsabili delle definizioni e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nella Policy.

Le modifiche apportate di volta in volta all'assetto commissionale, in corrispondenza dei diversi servizi di investimento, verranno prontamente comunicate al cliente, affinché questi possa prendere consapevolmente le proprie scelte di investimento.

La SGR ha individuato in tutte le aree e uffici competenti del processo di primo livello la responsabilità di individuare gli incentivi, e nell'Area Legal e nell'Area Controlli i soggetti ai quali è attribuita la responsabilità di classificare e valutare gli incentivi mediante l'adozione di idonee misure e procedure che consentano di percepire e di corrispondere esclusivamente incentivi legittimi.

Ove ritenuto opportuno, l'Area Controlli verifica l'efficacia della Policy e, in particolare, dei criteri adottati per l'identificazione e la classificazione degli incentivi.

In caso di modifiche di natura normativa e/o regolamentare che impattano sulla Policy, l'Area Controlli informa tempestivamente le funzioni responsabili della SGR degli impatti sulla definizione e gestione dell'assetto commissionale applicato ai servizi d'investimento e/o ai servizi di gestione collettiva del risparmio, illustrando nel dettaglio le modifiche e le conseguenze dal punto di vista legale e regolamentare.

In particolare, ogniqualvolta viene strutturato un nuovo servizio/prodotto, le funzioni responsabili della definizione e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento.

Sulla base delle segnalazioni ricevute o in caso di aggiornamenti nella normativa di riferimento, la *Policy* sarà oggetto di revisione.

## **7. ALLEGATI**

Alla presente *Policy* è allegata una mappatura degli incentivi (Allegato A).

**ALLEGATO A – MAPPATURA DELLE FATTISPECIE DI INDUCEMENTS**

La presente mappatura non costituisce un elenco esaustivo di tutte le possibili fattispecie di incentivo che possono manifestarsi in concreto; in caso di ulteriori fattispecie tutte le Aree ed Unità della SGR ne informeranno l'Area Legal, la quale provvederà all'aggiornamento della mappatura da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

<b>GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</b>		
<b>INCENTIVO</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FATTISPECIE</b>	<b>NOTE</b>
<b><i>A. PAGAMENTI DI PER SÉ LEGITTIMI</i></b>		
A.1	Pagamenti effettuati direttamente dal fondo alla SGR (quali le commissioni di gestione e le commissioni di <i>performance</i> ).	
A.2	Pagamenti effettuati da una persona che agisce per conto del fondo alla SGR (ad es. l'istituto di credito presso il quale è aperto un c/c del fondo ovvero un debitore del fondo).	
A.3	Pagamenti effettuati direttamente al fondo dalla SGR (quali le retrocessioni di commissioni accreditate dalla SGR al fondo, i.e. gli sconti commissionali applicati dalla SGR al fondo).	
A.4	Pagamenti eseguiti dalla SGR a una persona che agisce per conto di un fondo (ad es. un soggetto delegato a ricevere il pagamento).	
<b><i>B. PAGAMENTI LEGITTIMI A DETERMINATE CONDIZIONI</i></b>		
B.1	Pagamenti tra la SGR e gli investitori del fondo (commissioni di sottoscrizione e rimborso, agevolazioni finanziarie, ecc.).	Sono ammissibili in quanto sostengono la società nella prestazione del servizio di gestione collettiva e, come tali, si reputano di per sé volti ad accrescere la qualità del servizio reso nonché ad agevolare l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.
B.2	La retrocessione di commissioni di gestione di OICR da parte della SGR a specifici investitori.	Fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dell'articolo 73 del Regolamento Intermediari, può considerarsi volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva quando ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: a) costituisce una agevolazione finanziaria subordinata alla sottoscrizione di un ammontare minimo significativo che, in quanto tale,

		consente all'OICR di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione di costi a questo addebitabili (ad esempio, riduzione delle commissioni di negoziazione); b) è eseguita a favore di un intermediario o di un'impresa di assicurazione che acquistano quote o azioni di OICR per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze <i>unit-linked</i> o fondi pensione, e dette commissioni sono riaccreditate ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.
B.3	Percezione da parte della SGR di commissioni retrocesse dagli OICR <i>target</i> ovvero da altri <i>product provider target</i> .	Possono considerarsi volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva, quando ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: a) la Società accredita la retrocessione all'OICR gestito; b) la Società non addebita commissioni all'OICR gestito.
B.4	Retrocessione di commissioni di sottoscrizione dalla SGR al soggetto collocatore.	Sono ammissibili in quanto remunerano il servizio di collocamento prestato.
B.5	Retrocessione commissioni di gestione dalla SGR al soggetto collocatore.	Sono ammissibili in quanto accrescono la qualità del servizio di gestione collettiva prestato (il collocatore deve prestare servizi a valore aggiunto).
B.6	Pagamento di commissioni di gestione, di incentivo e fulcrum fees ai gestori delegati dei fondi, comparti e/o pool.	Sono finalizzati ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva del risparmio, in quanto permettono la diversificazione e la specializzazione degli investimenti dei patrimoni gestiti.
B.7	Commissioni per attività di commercializzazione svolta dalla SGR remunerata da soggetti diversi dal cliente investitore finale (ad esempio, dall'apportante e/o da un quotista venditore).	Al riguardo, viene comunemente valorizzata la circostanza per cui, se la SGR non percepisse la remunerazione dal soggetto terzo, il servizio di commercializzazione al cliente non sarebbe prestato (quantomeno anche con riferimento al fondo per il quale l'incentivo viene pagato).
B.8	Compensi pagati dalla SGR a soggetti terzi per attività di <i>origination</i> (segnalazione di pregi).	Sono ammissibili in quanto volti ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva. La SGR può concludere accordi di segnalazione dei pregi in base ai quali può corrispondere un compenso ad un soggetto che la "segnala" ad un cliente/investitore che può essere considerato volto ad accrescere la qualità dei Servizi. La retrocessione di commissioni al segnalatore di pregi è considerata dalla SGR legittima in quanto volta a remunerare un'attività d'introduzione/segnalazione utile e apprezzabile (in termini di accrescimento qualitativo dei Servizi) per il cliente/investitore e che non interferisce con il dovere di Quaestio di agire nel miglior interesse del cliente/investitore.

<p>B.9</p>	<p>Prestazioni non monetarie in favore dei distributori (es. liberalità, contribuzioni per attività di <i>marketing</i>, contribuzioni per attività di formazione e/o informative, rimborsi di spese di viaggio e alloggi).</p>	<p>In relazione all'erogazione di prestazioni non monetarie dalle società di gestione del risparmio ai distributori, la SGR può considerare ammissibili - ai sensi delle Linee Guida in materia di incentivi pubblicate da Assogestioni e validate dalla Consob in data 27 aprile 2015 - fattispecie di prestazioni non monetarie, ove analiticamente descritte e adeguatamente supportate sul piano documentale e sempre che siano state adottate, applicate e mantenute procedure e prassi operative idonee ad assicurare che la corresponsione degli incentivi risulti preordinata ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva, senza ostacolare l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR o degli investitori di tali OICR. In tale ambito, al fine di valutare in concreto la liceità dell'incentivo non monetario corrisposto dalla SGR, dovrà tenersi altresì conto della ragionevolezza e proporzionalità dello stesso. La congruità dell'incentivo dovrà pertanto valutarsi mettendo in connessione i beni e/o i servizi resi. Tra le prestazioni non monetarie da parte della SGR a favore dei distributori di propri OICR rientrano le attività di marketing, formazione ed informazione nonché le spese di viaggi e alloggi a favore del personale e/o dei clienti dei distributori.</p> <p>In tale ambito, la SGR può corrispondere il pagamento di corrispettivi in favore di soggetti terzi, selezionati dal distributore, che erogano i citati servizi in relazione a iniziative promosse dal distributore medesimo (es. convegni, eventi di marketing, iniziative di formazione, ecc.), sulla base di accordi scritti tra la SGR e il distributore, nell'ambito della convenzione di distribuzione o in un accordo separato, in cui il distributore si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare il soggetto terzo scelto e descrivere nello specifico l'attività che lo stesso svolgerà nell'ambito della singola iniziativa;</li> <li>- se richiesto dalla SGR, condividere con la stessa ogni informazione utile sui soggetti terzi, ai fini dell'espletamento delle opportune verifiche di due diligence da parte della SGR;</li> <li>- fornire alla SGR dettagliate informazioni circa le finalità delle iniziative promosse;</li> <li>- attestare di aver verificato la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile.</li> </ul>
------------	---	--

B.10	Retrocessione di commissioni dal negoziatore alla SGR (c.d. <i>hard commissions</i> ).	La percezione da parte delle SGR di commissioni retrocesse dagli intermediari negozianti può considerarsi volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva <b>solo a condizione che la commissione retrocessa sia accreditata all'OICR gestito.</b>
B.11	Fornitura di ricerca da parte dal negoziatore non separatamente remunerata ( <i>bundled</i> ) rispetto all'attività di esecuzione degli ordini (prestazione non monetaria fornita da un terzo, c.d. <i>soft commission</i> ).	<p>Ai sensi della Comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14-1-2009, è ammessa in quanto volta ad innalzare la qualità del servizio di gestione collettiva (valore aggiunto), caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- complementare e non sostitutiva</li> <li>- originale</li> <li>- significativa</li> </ul> <p>In particolare, la SGR considera soddisfatto il requisito dell'accrescimento della qualità del servizio dalla stessa prestato se la ricerca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. è in grado di fornire valore aggiunto al servizio di gestione collettiva prestato dalla Società;</li> <li>b. rappresenta un'elaborazione originale, mediante considerazioni e valutazioni critiche di fatti nuovi o già esistenti, e non la mera ripetizione o riformulazione di dati esistenti o già diffusi;</li> <li>c. è rigorosa e non si limita ad affermare ciò che è comunemente noto o evidente;</li> <li>d. comprende un'analisi o una elaborazione di dati volte a raggiungere conclusioni significative.</li> </ol> <p>Non può considerarsi soddisfatta la condizione di significatività della ricerca quando tale ricerca include informazioni sui prezzi o prezzi storici che non sono stati analizzati o elaborati al fine di fornire alla Società conclusioni significative. Fermo restando quanto sopra, la ricerca fornita deve essere apprezzabile autonomamente rispetto agli altri servizi forniti dal negoziatore (c.d. <i>unbundling</i>) e deve sempre essere rispettata la <i>best execution</i>.</p>
B.12	Percezione da parte della SGR di altri beni e servizi (es. servizi tecnici e <i>information technology</i> ) da intermediari negozianti.	Le SGR possono ricevere beni o servizi, diversi dalla ricerca in materia di investimenti, legati all'esecuzione degli ordini per conto degli OICR e remunerati mediante il pagamento delle commissioni di negoziazione all'intermediario a cui queste inoltrano gli ordini, solo se tali beni o servizi soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

		<p>a. assistono le Società nella prestazione del servizio di gestione collettiva nell'interesse degli OICR per conto dei quali gli ordini sono eseguiti;</p> <p>b. non ostacolano l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR e degli investitori degli OICR.</p> <p>Tali incentivi possono considerarsi volti ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva quando:</p> <p>a. le Società non si trovino in una condizione di dipendenza dalle <i>soft commissions</i> percepite da un particolare intermediario negoziatore. La Società si trova in una condizione di dipendenza quando la percezione di <i>soft commissions</i> da parte dell'intermediario negoziatore è strutturalmente indispensabile alla prestazione del servizio di gestione collettiva;</p> <p>b. le <i>soft commissions</i> consentono alle Società di utilizzare strumenti ulteriori rispetto a quelli di cui già devono disporre.</p>
<b>C. PROPER FEE</b>		
C.1	Commissioni di banca depositaria ed altri costi di custodia.	
C.2	Commissioni dovute a soggetti negozianti.	
C.3	Oneri connessi all'acquisizione ed alla dismissione di attività del fondo (consulenti in materia di investimenti, advisor legali e fiscali, spese notarili, costi per <i>due diligence</i> , ecc.).	
C.5	Spese sostenute per servizi di <i>advisory</i> .	
C.4	Premi per polizze assicurative relative a beni del fondo.	
C.5	Oneri connessi all'indebitamento del fondo.	
C.6	Spese legali sostenute nell'interesse del fondo.	
C.7	Spese di revisione e certificazione.	
C.8	Spese sostenute per il funzionamento degli organi del fondo.	
C.9	Spese di pubblicità.	

C.10	Imposte e tasse.	
C.11	Contributi di vigilanza.	
C.12	Oneri connessi alla quotazione.	
C.13	Oneri connessi alla dematerializzazione delle quote.	
<b>GESTIONE PORTAFOGLI</b>		
INCENTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FATTISPECIE	NOTE
<b>A. PAGAMENTI DI PER SÉ LEGITTIMI</b>		
A.1	Incentivi pagati direttamente dall'investitore per il servizio di gestione portafogli prestato dalla SGR (quali le commissioni di gestione, commissione di incentivo).	
A.2	Commissioni di sottoscrizione, apertura del rapporto, oneri di chiusura, prelievo etc.	
A.3	Le spese addebitate dalla SGR al contraente per l'invio di ogni copia di rendiconti arretrati relativi a periodi compresi nel biennio anteriore alla data della richiesta, nonché i documenti in suo possesso.	
<b>B. PAGAMENTI LEGITTIMI A DETERMINATE CONDIZIONI</b>		
B.1	Retrocessioni o sconti commissionali applicati a valere su OICR inseriti in portafogli in gestione.	Legittimi in quanto riaccreditati/attribuiti ai portafogli gestiti.
B.2	Retrocessioni di commissioni di gestione dalla SGR al distributore che commercializza il servizio di gestione di portafogli della SGR e/o al segnalatore.	Legittimi in quanto volti ad accrescere la qualità del servizio di gestione prestato.
B.3	Retrocessioni di commissioni dagli OICR <i>target</i> ovvero da altri <i>product providers target</i> alla SGR che presta il servizio di gestione di portafogli.	La percezione da parte della SGR nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, di commissioni retrocesse dagli OICR <i>target</i> ovvero da altri <i>product provider target</i> <b>È VIETATA</b> a meno che la Società non accrediti la retrocessione ai portafogli gestiti.
B.4	Retrocessione di commissioni dal negoziatore o dal <i>custodian</i> alla SGR che presta il servizio di gestione di portafogli.	La percezione da parte della SGR di commissioni retrocesse dagli intermediari negoziatori o dal <i>custodian</i> <b>È VIETATA</b> a meno che la Società non accrediti la retrocessione ai portafogli gestiti.

B.5	Ricerca a favore della SGR nella prestazione del servizio di gestione di portafogli.	<b>NON</b> può più essere oggetto di <i>soft commission</i> : la SGR deve stabilire se è a carico proprio o pagata con il c.d. “conto di ricerca” alimentato a carico dei clienti (art. 55 del Regolamento Intermediari).
B.6	Riconoscimento di altri benefici non monetari.	AmMESSO solo se si tratta di benefici non monetari di <b>entità minima</b> purché volti a migliorare la qualità del servizio, che per loro natura non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto di agire nell’interesse del cliente e chiaramente comunicati al cliente
<b><i>C. PROPER FEE</i></b>		
C.1	Le imposte, le tasse e gli oneri fiscali previsti e tempo per tempo vigenti in base alle disposizioni legislative in materia.	
C.2	Le spese di custodia/deposito relative ai titoli in gestione applicate a cadenza semestrale.	